



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n.4361/A
del 20 marzo 2009

Al Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n.81

N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari VI e V

Ai Consiglieri regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge "Istituzione della figura professionale dell'operatore termale". - (Reg. Gen. n.446) -

Ad iniziativa del Consiglieri Mocerino
Depositata il 20 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:
V Commissione Consiliare per l'esame:
VI Commissione Consiliare per il parere.

Le stesse si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, **25 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania

RELAZIONE

Alle Regioni compete per legge la tutela della salute dei cittadini rappresentati. Tale obiettivo si consegue anche attraverso il miglioramento delle competenze degli operatori sanitari addetti.

Al riguardo assume ruolo fondamentale lo strumento della formazione, che migliorando il livello professionale e culturale degli operatori interessati, innalza qualitativamente gli standard delle prestazioni sanitarie erogate.

In uno scenario internazionale in grave crisi strutturale, il comparto termale costituisce un indotto importante nell'intera economia della regione e una componente dal peso determinante per alcune aree specifiche dove le terme rappresentano l'unica o prevalente risorsa esistente, capace di creare un sistema economico dove il benessere fisico si trasforma in opportunità turistica per un'intera regione.

Numerose strutture alberghiere della Campania utilizzano il consistente patrimonio idrotermale della regione.

Attualmente in Campania la mancanza dell'attivazione della formazione non consente, in presenza di emergenti necessità, la sostituzione di operatori già in servizio o l'effettuazione di nuove assunzioni.

Pertanto si rende necessario, come per altro già realizzato in altre Regioni tra le quali il Veneto e l'Umbria, dare avvio ad iniziative di formazione per "operatore termale".



Consiglio Regionale della Campania

Art.1

La figura e il profilo

1. E' individuata la figura professionale dell' " Operatore Termale".

2. L'Operatore Termale svolge tutte le operazioni di accoglienza ed esegue le operazioni tecniche di natura non medica nei reparti di cura. In particolare:

- a) promuove e conserva la funzionalità ed il benessere fisico della persona attraverso l'uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali;
- b) assiste e collabora alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali;
- c) si rapporta con il personale medico e paramedico, eseguendo adeguatamente le prescrizioni anche in relazione ai progressi della ricerca e della tecnica e ricorrendo al loro intervento in caso di esigenze di natura sanitaria;
- d) coopera strettamente con tutti gli operatori per il mantenimento di un ambiente sicuro, igienicamente ordinato ed esteticamente apprezzabile, per il buon andamento dell'organizzazione, la qualità dei servizi e la soddisfazione del cliente, il tutto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 2
Competenze

1. L' "Operatore Termale" è in grado di orientarsi in tutti gli interventi diretti alla persona per le cure termali e per il mantenimento o raggiungimento del benessere fisico, sa utilizzare le tecniche specialistiche e le tecnologie strumentali e organizzative, conosce le principali tipologie di problematiche connesse ai diversi clienti, sa elaborare i progetti di intervento personalizzati avendo cura di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.



Consiglio Regionale della Campania

Art.3

Requisiti di accesso

1. Formazione di base: è richiesto il diploma di scuola media dell'obbligo e 17 anni d'età.
2. Formazione compensativa: l'ammissione è rivolta esclusivamente al personale che opera nel settore termale da almeno tre anni con mansioni che si richiamano allo specifico professionale dell'operatore termale. Tale attività dovrà essere certificata e suffragata dall'avvenuto versamento dei relativi contributi previdenziali.
3. Ai corsi possono essere ammessi anche cittadini extra-comunitari che abbiano i requisiti di studio e/o professionali come innanzi evidenziato. La loro ammissione è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) permesso di soggiorno in corso di validità comunque dalla data di iscrizione al corso e fino al termine delle attività formative;
 - b) titolo di studio dichiarato equipollente, nei termini e con le modalità previste dalla vigenti norme, almeno alla licenza di scuola media dell'obbligo rilasciata sul territorio italiano.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4
Ordinamento didattico

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari e comprende i seguenti moduli:

Formazione di base-Corso di 1000 ore di durata non inferiore agli otto mesi.

a) modulo di base –ore 600 di teoria così articolate:

1. Area tecnica scientifica-ore 400;
2. Relazione comunicativa-ore 120;
3. Socio culturale legislativa-ore 80;

b) modulo professionalizzante-ore 400 di teoria e di pratica così articolate:

1. Osservazione struttura e organizzazione iter operativi (teorico-pratico)-ore 75;
2. Stesura iter operativi e applicazione (interventi diretti pratici)-ore 300;
3. Rielaborazione tirocini (teorico)-ore 25;

2. Formazione compensativa-Corso di 500 ore di durata non inferiore ai quattro mesi:

a) modulo di base –ore 300 di teoria così articolate:

1. Area tecnica scientifica-ore 200;
2. Relazione comunicativa-ore 60;
3. Socio culturale legislativa-ore 40;

b) modulo professionalizzante-ore 200 di teoria e di pratica così articolate:

1. Osservazione struttura e organizzazione iter operativi (teorico-pratico)-32 oreM;
2. Stesura iter operativi e applicazione (interventi diretti pratici)-ore 150;
3. Rielaborazioni tirocini (teorico)-ore 18.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 5
Materie di insegnamento

Corso di 1000 ore

1.Area tecnico scientifica-400 ore		
a)anatomia	45	ore
b)fisiologia	20	ore
c)farmacologia chimica biologia fisica	40	ore
d)fisiatria ortopedia reumatologia	55	ore
e)idrologia fango,balneo-terapia	55	ore
f)igiene	25	ore
g)massaggio semplice	40	ore
h)metodiche coltivazione fango	20	ore
i)patologia generale	35	ore
l)pronto soccorso	25	ore
m)gerontologia	20	ore
n)educazione rieducazione	20	ore
2.Area della relazione-comunicazione-120 ore		
a)elementi di psicologia generale	15	ore
b)elementi di comunicazione	15	ore
c)aspetti relazionali	15	ore
d)etica e formazione professionale	25	ore
e)lingua straniera	50	ore
3.Area socio-culturale-legislativa-80 ore		
a)elementi di legislazione nazionale e regionale	20	ore
b)elementi di legislazione sanitaria e termale	20	ore
c)elementi legislativi sicurezza sul lavoro	14	ore
d)elementi contrattuali	14	ore
e)metodologia del lavoro e dell'organizzazione	12	ore
4. Modulo teorico-pratico-400 ore		ore
a)osservazione struttura e elaborazione in collaborazione iter operativi	85	ore



Consiglio Regionale della Campania

b)attività idrotermale	35	ore
c)attività in piscina	65	ore
d)attività fango minerale	65	ore
e)attività di applicazione terapeutica	65	ore
f)attività di massaggio semplice	65	ore
h)rielaborazioni tirocini	40	ore



Consiglio Regionale della Campania

Art.6

Titoli pregressi

1. Il "Settore Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario" darà indicazioni agli Enti Gestori accreditati sui criteri e le modalità attuative da seguire nella valutazione di titoli pregressi, prevedendo misure compensative per tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, rispetto alla parte sanitaria o a quella sociale in relazione a quella prevista dalla presente legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.7

Gestione delle attività formative

1. La procedura accreditatoria, basata su una verifica sia documentale che tecnico-strutturale interessante Enti Gestori sia pubblici che privati di comprovata esperienza ed in possesso di adeguati requisiti tecnico-organizzativi-didattici, di competenza dell'Assessorato alla Sanità che la gestisce per il tramite del Settore "Aggiornamento e Formazione del Personale Sanitario", deve essere attivata nel termine massimo di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del presente disegno di legge.



Consiglio Regionale della Campania

Art.8

Valutazione finale

1. La frequenza del corso è obbligatoria e comunque gli allievi non possono superare il 10% di assenze del monte ore di durata complessiva delle attività formative sia teoriche che pratiche. Il superamento di tale limite determina l'automatica esclusione dal corso.
2. Il corso terminerà con l'effettuazione di una prova finale, sia teorica che pratica, da sostenere in presenza di una apposita Commissione così come individuata nel provvedimento istitutivo dei corsi.



Consiglio Regionale della Campania

Art.9

Validità attestato di qualifica

1. Gli attestati di qualifica conseguiti in ragione del presente disegno di legge, in quanto rilasciati ai sensi della Legge quadro 845/78, hanno valore nelle strutture, attività e servizi termali operanti su tutto il territorio nazionale.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 10
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.